

Sentenza della Corte di giustizia europea sul caso di un'operazione fuori campo

L'Iva indebita non è detraibile

L'imposta va rimborsata dal fornitore, oppure dal fisco

Il caso riguarda una società alla quale l'ufficio aveva negato la detrazione dell'Iva addebitata dal fornitore

DI FRANCO RICCA

L'Iva indebita non è detraibile, ma va rimborsata: il destinatario della fattura erroneamente assoggettata all'imposta non può esercitare il diritto alla detrazione, ma deve poterne ottenere la restituzione dal fornitore o, nel caso non sia possibile, direttamente dal fisco. E' quanto ha statuito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 13 marzo 2025, causa C-640/23. Il procedimento era stato sollevato dai giudici romeni nell'ambito di una controversia promossa da una società alla quale l'ufficio tributario aveva negato la detrazione dell'Iva che le era stata addebitata dal fornitore in relazione ad una cessione di beni che l'ufficio aveva riqualificato quale cessione d'azienda, come tale non soggetta all'imposta. Lo stesso ufficio, però, in occasione di una precedente verifica nei confronti del fornitore, aveva ritenuto concordato sull'assoggettamento all'imposta dell'operazione quale cessione di beni. E' da osservare che situazioni del genere non sono rare; accade infatti spesso che fattispecie molto simili vengano qualificate dall'amministrazione tributaria ora come operazioni imponibili, ora come operazioni "fuori campo", a seconda della prospettiva, per così dire. Nel

caso della sentenza in esame, questa differente valutazione ha addirittura interessato, sebbene in tempi diversi (ma consecutivi), la medesima operazione tra gli stessi soggetti, determinando la singolare situazione per cui in sede di accertamento in capo al cessionario è stata ritenuta indebita, quindi indebitabile, la stessa imposta che era invece stata ritenuta correttamente applicata nel corso del precedente accertamento sul cedente.

Peraltro, il cessionario non aveva potuto ottenere il rimborso dell'Iva dal fornitore poiché, da un lato, a quest'ultimo era oramai preclusa la possibilità di rettificare la fattura a causa del decorso del termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale e, dall'altro, lo stesso ufficio, in occasione del controllo al fornitore, aveva ritenuto corretto l'assoggettamento all'Iva.

In questo contesto, la questione sollevata davanti alla Corte di giustizia mirava a chiarire se gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva), nonché i principi di neutralità dell'imposta e di effettività, debbano interpretarsi nel senso che ostano a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale che non consente a un soggetto passivo di ottenere la detrazione dell'Iva pagata a monte su un'operazione che, a seguito di una verifica fiscale, è stata riqualificata dall'amministrazione come non soggetta all'Iva, anche quando risulta impossibile o eccessivamente difficile per tale soggetto ottenere dal fornitore il rimborso dell'imposta così indebitamente pagata.

Al riguardo, dopo avere ri-

cordato la funzione fondamentale che il diritto alla detrazione riveste nel sistema dell'Iva, la Corte osserva che nelle circostanze in causa spetta in via di principio all'emittente procedere alla rettifica della fattura indebitamente fatturata, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, i quali sono tenuti a contemplare nei propri ordinamenti la possibilità di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata. Rammenta poi di avere considerato in linea con i richiamati principi la normativa nazionale secondo cui, in situazioni del genere, da un lato, il fornitore che ha versato erroneamente l'Iva al fisco è legittimato a chiederne il rimborso e, dall'altro, il destinatario può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito contro tale fornitore. Tuttavia, ove tale restituzione risulti impossibile o eccessivamente difficile, il destinatario deve poter rivolgere una domanda di rimborso direttamente all'amministrazione. Al destinatario non può invece essere riconosciuto il diritto alla detrazione, che non può sorgere in relazione all'Iva fatturata indebitamente, ma non dovuta. La Corte ha quindi concluso che il destinatario può chiedere il rimborso dell'Iva indebita al fisco qualora risulti impossibile o eccessivamente difficile ottenerlo dal fornitore.

— © Riproduzione riservata —

